



Ministero dell'Interno

*Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Formazione*

IL DIRETTORE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n° 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell’articolo 2 della Legge 30 settembre 2004, n° 252”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 12 ottobre 2007, n° 236, “Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per l’accesso alla qualifica di Capo Squadra e Capi Reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’articolo 12 del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n° 217”, così come modificato dal Decreto del Ministero dell’Interno 11 marzo 2008, n° 77;

VISTO il decreto legge n. 79 del 20 giugno 2012, convertito in legge n. 131 del 7 agosto 2012, concernente, tra l’altro, misure urgenti per assicurare la funzionalità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che, all’articolo 3, disciplina procedure straordinarie per l’accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

VISTO in particolare il comma 6, dell’art 3, del decreto legge n. 79 del 20 giugno 2012, convertito in legge n. 131 del 7 agosto 2012, che dispone che la durata del corso di formazione professionale, prevista dall’art. 12 del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n° 217”, così come modificato dal Decreto del Ministero dell’Interno 11 marzo 2008, n° 77, è ridotta a 5 settimane;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento 11 luglio 2012, n 144, con il quale è stata indetta una procedura selettiva per titoli e superamento di un successivo corso di formazione, per la copertura di n. 264 posti nella qualifica di Capo Reparto, conferibili con decorrenza 01/01/2010;

VISTA la nota n. 37505 del 10 dicembre 2012, con la quale il Direttore Centrale per la Formazione ha istituito un gruppo di lavoro per la progettazione dei pacchetti formativi per corsi di passaggio di qualifica a Capo Squadra e a Capo Reparto;

VISTE le note n. 14632 del 22 aprile 2014, n. 15015 del 24 aprile 2014 e n. 15697 del 30 aprile 2014, con le quali la Direzione Centrale per la Formazione ha comunicato alle Direzioni Regionali la data di inizio presso i poli didattici, del corso di formazione per il passaggio alla qualifica a Capo Reparto decorrenza 1.1.2010 ed ha trasmesso, per la massima diffusione ai candidati, il nuovo programma di formazione, il relativo materiale didattico e la password per l’accesso alla piattaforma e-learning;



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Formazione

VISTA la nota della Direzione regionale Marche n. 3104 del 4.5.2014, con la quale si comunicava l'indisponibilità del Polo didattico di Senigallia causa alluvione;

RAVVISATA la necessità di disciplinare il corso di formazione cui parteciperà il personale di cui sopra;

Decreta

Art. 1

Istituzione del Corso

1. E' istituito il corso di formazione professionale, previsto dall'articolo 12 del D. Lgs. 13 ottobre 2005, n° 217, così come modificato dall' art. 3 D.L. 79 del 20 giugno 2012, convertito nella Legge n° 131 del 07 agosto 2012.

Il corso della durata di 5 settimane è destinato ai Capi Reparto utilmente collocati nella graduatoria del concorso a 264 posti di Capo Reparto con decorrenza 1.1.2010 che hanno effettuato la scelta sede.

2. Il corso ha inizio in data 05 maggio 2014 e si svolge presso le sedi didattiche di seguito elencate:

- Polo didattico territoriale di Lamezia Terme (CZ)
- Polo didattico territoriale di Napoli
- Polo didattico territoriale di Bologna
- Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia c/o il Comando di Udine
- Direzione Regionale Lazio
- Polo didattico territoriale di Dalmine (BG)
- Direzione Regionale Piemonte (TO)
- Polo didattico territoriale di Bari
- Direzione Regionale Sardegna (CA)
- Polo didattico territoriale di Catania
- Direzione Regionale Sicilia c/o il Comando di Palermo
- Direzione Regionale Toscana – c/o il Comando di Firenze
- Direzione Regionale Veneto e T.A.A. – c/o il Comando di Venezia



Ministero dell'Interno

*Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Formazione*

Art. 2

Organizzazione Didattica

Al fine dell'espletamento del corso di formazione ed in considerazione dello svolgimento dello stesso presso le sedi suddette, sono costituiti staff didattici, nominati con provvedimento del Direttore Centrale per la Formazione, composti da un Responsabile del coordinamento didattico nazionale (un Coordinatore e due Vice Coordinatori) e da un Direttore di sede.

Detti staff saranno coadiuvati da segreterie amministrative e didattiche incaricate con atti dei Direttori di competenza.

Art. 3

Programma del Corso

1. L'attività didattica si articola in lezioni teoriche secondo il programma allegato.
2. L'attività didattica si svolge, di norma, dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 17.00 ed il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
3. Il Responsabile del coordinamento del corso ha facoltà di apportare le modifiche dell'attività didattica che si rendessero necessarie in funzione di esigenze emergenti ed imprevedibili.

Art. 4

Ammissione all'esame di fine corso

1. Al termine delle cinque settimane non sono ammessi a sostenere l'esame di cui al successivo art. 5, i Corsisti che siano stati, per qualsiasi motivo, assenti per più di 8 giorni anche non consecutivi.
2. Le ore di assenza dalle lezioni, ancorché giustificate, concretizzatesi anche in più giorni, vanno computate nel monte dei giorni di cui al comma 1.
Otto ore di assenza dalle lezioni saranno computate come una giornata.

Art. 5

Prova finale

1. Al termine del corso previsto dall'art. 7, del D.M. 12 ottobre 2007, n° 236, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 20 giugno 2012, n° 79, convertito nella Legge 07 agosto 2012, n° 131, ciascun candidato deve sostenere un esame finale che conclude la procedura concorsuale.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Formazione

Art. 6

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice, cui spetta la valutazione della prova di verifica finale di cui all'art. 5, è la Commissione nominata con D.M. del 19 settembre 2012 n. 176 e successive integrazioni.

Art. 7

Dimissioni dal corso

1. Le eventuali dimissioni dal corso di formazione sono regolate dall'art. 13 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

5 MAG. 2014

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA FORMAZIONE
AGRESTA